

INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II))

Servizio di gestione individuale di portafogli			
Tipologia costo	Descrizione	Misura	Modalità di pagamento
1) Commissioni di costruzione portafoglio	A) Commissioni dovute per la costruzione iniziale del portafoglio del Cliente, o in occasione di apporti successivi. B) Commissioni dovute per la costruzione del portafoglio in occasione di cambi linea quando istruiti a meno di 6 mesi dal conferimento iniziale o dall'ultimo cambio linea richiesto.	0,10% + IVA del patrimonio conferito in gestione. 0,10% + IVA del patrimonio in gestione.	Contestualmente al conferimento iniziale del patrimonio, con addebito sul conto di gestione. Contestualmente all'avvio dell'operazione di "cambio linea", con addebito sul conto di gestione.
2) Commissioni di gestione	Compenso per le attività di gestione degli strumenti finanziari ricompresi nel mandato del Cliente. Si veda l'Allegato 1 al contratto di gestione – "Caratteristiche della Gestione" per dettagli e aliquota applicata.	Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del patrimonio alla fine della singola giornata, il cui controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell'ultimo giorno lavorativo precedente. Le commissioni di gestione prevedono l'applicazione dell'IVA.	Addebito trimestrale ovvero infra trimestre in caso di chiusura del mandato sul conto di gestione.
3) Commissioni di performance	Commissioni calcolate sulla eventuale "overperformance" del mandato rispetto alla variazione del parametro di riferimento nel periodo, ove previsto dalla linea di gestione prescelta. Si veda l'Allegato 1 al contratto di gestione – "Caratteristiche della Gestione" per dettagli e aliquota applicata.	Le commissioni di performance sono calcolate su base annua dell'overperformance realizzata al 31.12 di ciascun anno o nel periodo dell'anno in caso di estinzione del mandato ovvero di cambio della linea di investimento. Le commissioni di performance prevedono l'applicazione dell'IVA.	Addebitato sul conto di gestione.
4) Recupero spese di negoziazione	Recupero delle spese costituite da commissioni di negoziazione, su titoli azionari ed obbligazionari, pagate dalla Banca a intermediari terzi ai quali la Banca trasmette gli ordini di investimento del Patrimonio del Cliente in esecuzione del mandato. Per il dettaglio dei nominativi dei suddetti intermediari terzi si rimanda alla "Informativa sulla strategia di trasmissione degli ordini".	<i>Titoli Azionari</i> Mercato Italia: fino a 0,08% Mercato Estero: fino a 0,08% <i>Titoli Obbligazionari</i> Fino a 0,04% (con minimo 4 Euro per operazioni con alcuni intermediari terzi) Le condizioni variano da operazione ad operazione in relazione alle modalità concrete di esecuzione sulla base di quanto indicato nella "Informativa sulla strategia di trasmissione degli ordini".	Addebito contestuale all'operazione di acquisto / vendita. La BANCA non applica alcuna commissione propria di negoziazione.
5) Spese per invio rendiconti e ulteriore documentazione relativa al rapporto e alle operazioni eventualmente richiesta dal Cliente	Recupero delle spese sostenute per la produzione e l'invio delle comunicazioni.	Euro 5,00 per spese postali.	Addebito periodico sul conto di gestione.
6) Recupero spese di chiusura mandato e prelievo	Recupero spese per l'attività gestoria ed amministrativa nonché relative ai costi sostenuti dalla Banca per le operazioni di regolamento delle operazioni di vendita degli strumenti finanziari conseguente alla richiesta di prelievo / chiusura mandato del Cliente.	I costi sostenuti dalla Banca per ogni strumento finanziario liquidato al fine di creare la provvista o trasferito presso il nuovo dossier indicato dal Cliente presso altro intermediario.	Addebito sul conto di gestione
7) Imposte pagate tramite l'intermediario	Imposta di bollo. Addebito imposte derivanti da redditi di capitale e redditi diversi di competenza del Cliente, sulla base del regime fiscale prescelto nel Contratto, come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In particolare, a titolo puramente informativo e non esaustivo:	Imposta di bollo sulle comunicazioni: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, del valore nominale o di rimborso: - 2‰ annuo, nei limiti di legge tempo per tempo vigenti. Nel caso in cui l'intestatario del rapporto non rientri nella definizione di "Cliente" ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 38 del 16 febbraio 4 2011, in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e Clienti", la Banca applicherà un'imposta di bollo pari a 16 Euro all'apertura del rapporto e di 2 Euro all'invio di ogni estratto conto quando il saldo rendicontato sia superiore a 77,47 Euro.	Addebito sul conto di gestione

	<ul style="list-style-type: none"> • regime fiscale del risparmio gestito; • regime fiscale del risparmio amministrato; • regime fiscale della dichiarazione; 	<ul style="list-style-type: none"> • (applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione del 26% sul risultato di gestione maturato nel periodo d'imposta); • applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 – tassazione del 26% su ciascuna plusvalenza o reddito diverso realizzato dal contribuente; • applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. • applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. 	
8) imposte non pagate tramite l'intermediario	a) Redditi da capitale e diversi nell'ipotesi in cui il Cliente opti per il regime fiscale della Dichiarazione.	Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste.	
	b) Imposta di successione e donazione. Nel caso in cui il patrimonio gestito individualmente sia oggetto di donazione o di altra liberalità tra vivi, l'intero valore dei medesimi concorre alla formazione dell'imponibile ai fini del calcolo dell'imposta A tal fine la Banca fornirà indicazioni utili circa la composizione e la valorizzazione del patrimonio.	Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione di successione / donazione secondo le modalità di legge previste. (* Vedere schema	non applicabile
	c) Plusvalenze su depositi in valuta estera. È a cura del Cliente, che non ha optato per il regime fiscale del risparmio gestito, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l'autotassazione delle plusvalenze derivanti dai prelievi di valuta estera nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuta dal Cliente superi il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui: art. 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter) del D.P.R. 917/1986.	Il Cliente dovrà provvedere all'autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste.	non applicabile

L'intermediario informa fin da ora il Cliente che potranno altresì emergere ulteriori costi, come nel caso delle linee di gestione che prevedono l'investimento in quote di OICR nelle quali saranno a carico del Cliente le commissioni e gli oneri previsti dai rispettivi prospetti informativi, nonché eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari o servizi di investimento ed accessori in questa sede indicati. Nel qual caso l'intermediario provvederà a darne comunicazione ai sensi di legge e di contratto.

SCHEMA TASSAZIONE SUCCESSIONI E DONAZIONI (*)	
Soggetti	Imposta di successione / donazione
<ul style="list-style-type: none"> • Coniuge; • Parenti in linea retta; 	4% (con franchigia di 1.000.000 Euro per ogni beneficiario) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario.
<ul style="list-style-type: none"> • Fratelli e sorelle; 	6% (con franchigia di 100.000 Euro) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario.
<ul style="list-style-type: none"> • Altri parenti; • Affini in linea retta; • Affini in linea collaterale fino al 3° grado; 	6% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario.
<ul style="list-style-type: none"> • Altri. 	8% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell'asse ereditario.

(*) Permangono talune esclusioni per la determinazione della base imponibile dell'imposta di successione/donazione e talune specifiche disposizioni in caso di donazioni ai sensi della L. 104/1992.

CORRISPETTIVO TOTALE

Al fine di poter valutare il "Corrispettivo Totale", non essendo possibile determinare un valore omnicomprensivo, si forniscono i seguenti dettagli.

Tipo evento	costi e oneri da prendere in considerazione (rif. alle numerazioni di cui allo schema precedente)
Apertura contratto di gestione su base individuale di portafogli di investimento;	Costi e oneri di cui ai punti 1, 4
Attività di Gestione dei portafogli;	Costi e oneri di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 7, 8
Chiusura contratto di gestione;	Costi e oneri di cui ai punti 4, 6, 8, oltre ai punti 2, 3, 5, 7 pro-rata

INCENTIVI

Con l'espressione "incentivi" si intendono onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.

La Banca non accetta e trattiene benefici monetari e/o benefici non monetari a meno che non rappresentino benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento. La Banca si impegna a restituire al Cliente onorari, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi o da un soggetto che agisce per conto di terzi in relazione al Servizio non appena ragionevolmente possibile dopo il ricevimento ed informa lo stesso di tale circostanza nella rendicontazione periodica prevista dal Contratto.

La Banca comunicherà, anche in modo generico, prima della prestazione del Servizio, i benefici non monetari minori accettabili ai sensi della Normativa di Riferimento.

Tipologia	Descrizione	Misura	Modalità di Corresponsione
Tutti i servizi di investimento e/o accessori	Benefici non monetari di minore entità	Partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario/ prodotto assicurativo/servizio di investimento.	